

**PROGRAMMA TRIENNALE, DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO, PER LA TRASPARENZA
E L'INTEGRITÀ
(P.T.T.I.)
2015 – 2017**

18 dicembre 2014

Premessa

Nelle more del procedimento di consultazione che ha riguardato il presente Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.), il quadro normativo di riferimento in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ha registrato ulteriori sviluppi: la legge 11 agosto 2014, n. 114 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90", recante "misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" ha esteso l'ambito soggettivo di applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 33, alle Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

L'Autorità ha comunque ritenuto opportuno assicurare la conclusione del procedimento di adozione del P.T.T.I. in ragione della sua natura partecipata, riservandosi di procedere alla sua rilettura e revisione in occasione dell'aggiornamento annuale ovvero una volta definita la disciplina delle procedure e dei flussi informativi interni necessari all'osservanza degli obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo n. 33/2013.

I riferimenti al Regolamento adottato dall'Autorità nel giugno scorso con deliberazione 210/2014/A contenuti nel presente documento, al di là dell'aderenza delle disposizioni secondarie a quelle di legge, devono, pertanto, intendersi superati in virtù della "rilegificazione" della materia.

Sommario

1. Introduzione	4
1.1 Funzioni attribuite all'Autorità	5
1.2 Autonomia e indipendenza	6
1.3 Componenti e assetto organizzativo	7
2. Procedimento di elaborazione e adozione del programma	10
2.1 Il contesto normativo	10
2.2 Gli obiettivi strategici	11
2.3 Uffici e personale coinvolti nell'individuazione dei contenuti del Programma	11
2.4 Modalità di coinvolgimento degli <i>stakeholder</i> e risultati di tale coinvolgimento	12
2.5 Termini e modalità di adozione del Programma da parte dell'Autorità	13
3. La Giornata della Trasparenza	14
4. Dati e informazioni soggetti all'obbligo di pubblicazione	14
5. Procedure per il monitoraggio e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni	21
6. Iniziative di comunicazione del programma triennale	21
6.1 Iniziative di comunicazione all'interno dell'Autorità	21
6.2 Comunicazione verso gli <i>stakeholder</i>	22
7. Processo di attuazione del programma	22
8. Accesso civico	23
9. Dati ulteriori	23

1. Introduzione

Con il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017 (di seguito: P.T.T.I.), l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: l'Autorità) intende esporre a chiunque ne abbia interesse i propri obiettivi di trasparenza per il periodo suddetto e le modalità con cui, stanti i vincoli organizzativi e finanziari, gli stessi saranno perseguiti anche in funzione di prevenzione della corruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (di seguito: legge n. 190/2012) e in coerenza con il principio di accessibilità totale disciplinato dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" (di seguito: decreto legislativo n. 33/2013).

L'adozione del P.T.T.I da parte delle pubbliche amministrazioni deriva da una specifica disposizione contenuta nel citato decreto legislativo n. 33/2013 (articolo 10), nonché dall'articolo 9 del Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, adottato dall'Autorità con deliberazione 16 maggio 2014, 210/2014/A (di seguito: il Regolamento), di cui si tratterà oltre più approfonditamente.

Il P.T.T.I. segue, per quanto applicabili allo specifico contesto istituzionale dell'Autorità, le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito: ANAC) con le delibere n. 105/2010, "*Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*", e n. 2/2012, "*Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*", come integrate dalla delibera n. 50/2013, "*Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016*".

Ai sensi dell'articolo 3.1 del citato Regolamento, la **trasparenza** è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione, i procedimenti e l'attività dell'Autorità, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse ad essa assegnate, nonché per favorire la sempre maggiore diffusione del principio di trasparenza nei settori regolati. Tale principio, che trova concreta applicazione nella pubblicazione delle notizie, dei dati e delle informazioni tramite il proprio sito web (www.autorita.energia.it), è stato reso effettivo dall'Autorità fin dalla sua istituzione nel 1997 e le garanzie di trasparenza della propria azione amministrativa furono già declinate tramite la delibera 115 del 2002, recante: "*Regolamento recante la disciplina delle garanzie di trasparenza dell'azione amministrativa dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas*".

In aggiunta a ciò, l'Autorità ha avviato con la recente deliberazione 211/2014/A, recante: "*Linee guida per l'accrescimento dell'accountability dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico*", un articolato processo che innova ed

integra il percorso di consultazione e di rendicontazione circa la propria attività rivolto alle istituzioni ed agli altri portatori di interessi (di seguito: *stakeholder*), anch'esso già patrimonio e pratica operativa dell'Autorità fin dalla sua istituzione, finalizzato ad informare e raccogliere i loro pareri, opinioni e proposte, nonché coinvolgendoli, ove possibile, nei processi decisionali. Il complesso delle azioni e delle misure che si riferiscono a tale processo, che ha anche importanti riferimenti nelle *best practices* internazionali, viene riassunto dal termine “*accountability*”, separato ma contiguo a “trasparenza”.

Pertanto, *accountability* e trasparenza, integrandosi e completandosi a vicenda, anche prescindendo da specifici adempimenti di legge, sono da ascrivere al novero di funzioni innovative cui l'Autorità attribuisce rilevanza strategica e che, in tale ottica, è intendimento dell'Autorità stessa assicurare un sempre accresciuto livello di coinvolgimento delle diverse categorie di *stakeholder* nell'ambito delle proprie attività regolatorie, già previsto dalla legge 481/95 ed attivamente implementato nel processo decisionale dell'Autorità.

Pur tenendo presenti tali orientamenti già definiti dall'Autorità, la finalità specifica del presente P.T.T.I. sarà quella di individuare obiettivi e misure di trasparenza, mentre ulteriori misure di innovazione ed accrescimento dell'*accountability* troveranno applicazione in distinti provvedimenti dell'Autorità.

1.1 Funzioni attribuite all'Autorità

L'Autorità è un organismo indipendente istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità” (di seguito: legge n. 481/1995), con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo dei settori di competenza. In particolare, l'Autorità deve “*garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza*” nei settori dell'energia elettrica e del gas, nonché assicurare “*la fruibilità e la diffusione [dei servizi] in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...]*”. Il sistema tariffario deve inoltre “*armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse*”.

L'Autorità svolge, inoltre, funzioni consultive e propositive nei confronti di Parlamento e Governo, ai quali può formulare pareri, segnalazioni e proposte. Al tempo stesso, l'Autorità rendiconta sul proprio operato a Parlamento e Governo, presentando annualmente una Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta.

Sotto il profilo operativo, l'Autorità regola i settori di competenza dell'energia elettrica, del gas, del servizio idrico e del teleriscaldamento, teleraffrescamento e

consumo di acqua calda per uso domestico attraverso provvedimenti (deliberazioni) istruiti dagli uffici che sono adottati dal Collegio e pubblicati sul sito istituzionale. Le competenze dell'Autorità si sono progressivamente ampliate attraverso atti normativi che si sono succeduti nel corso degli anni, soprattutto per effetto del recepimento nell'ordinamento nazionale della disciplina di derivazione comunitaria. I principali riferimenti normativi sono:

- a) direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, recepita con il decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999;
- b) direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, recepita con il decreto legislativo n. 164 del 23 maggio 2000;
- c) direttiva 2009/72/CE sul mercato interno dell'energia elettrica e direttiva 2009/73/CE sul mercato interno del gas naturale, recepite tramite il decreto legislativo n. 93 del 1 giugno 2011;
- d) decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre, n. 214, di attribuzione di competenze in materia di servizi idrici;
- e) direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, recepita tramite il decreto legislativo n. 102 del 4 luglio 2014, con il quale sono state attribuite all'Autorità le competenze nel settore del teleriscaldamento, teleraffrescamento e consumo di acqua calda per uso domestico;
- f) il Regolamento (UE) n. 1227/2011 sull'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito: REMIT), entrato in vigore il 28 dicembre 2011, stabilisce a livello europeo divieti di pratiche abusive atte a influenzare i mercati dell'energia all'ingrosso e, a tal fine, istituisce il monitoraggio dei mercati dell'energia all'ingrosso da parte dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell'energia (ACER), in stretta cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione. Il REMIT attribuisce numerosi compiti di rilievo alle autorità nazionali di regolazione e prevede, tra l'altro, che ciascuno Stato membro:
 - garantisca che le proprie autorità siano dotate dei poteri di indagine e di esecuzione necessari per l'espletamento delle funzioni di indagine e di *enforcement*;
 - definisca la disciplina sanzionatoria applicabile.

In attuazione delle suddette disposizioni del REMIT, l'articolo 22 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 individua nuove attribuzioni per l'Autorità e definisce la disciplina sanzionatoria applicabile per le violazioni del regolamento stesso.

1.2 Autonomia e indipendenza

L'Autorità opera in piena autonomia organizzativa e contabile e, nel quadro degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo e dal Parlamento e delle normative

dell'Unione europea, con indipendenza di giudizio e di valutazione. L'indipendenza e l'autonomia sono state rafforzate dal Terzo Pacchetto Energia europeo (Direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE) anche per quanto riguarda l'organizzazione, il funzionamento ed i meccanismi di finanziamento.

L'Autorità adotta le proprie decisioni sulla base della legge istitutiva e delle ulteriori leggi che ne hanno ampliato competenze e funzioni e definisce le procedure ed i regolamenti per l'organizzazione interna, il funzionamento e la contabilità.

Le risorse per il funzionamento dell'Autorità non provengono (né sono mai pervenute) dal bilancio dello Stato bensì da un contributo sui ricavi degli operatori regolati: tale contributo, per i soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas è stato ridotto volontariamente dall'Autorità con la deliberazione 29 maggio 2014 n.235/2014/A allo 0,28 per mille dei loro ricavi annuali, rispetto all'1 per mille (massimo) previsto dalla legge. Per i soggetti operanti nel settore del servizio idrico integrato, o di una o più attività che lo compongono, tale contributo è stato fissato con la medesima deliberazione allo 0,25 per mille dei ricavi annuali.

1.3 Componenti e assetto organizzativo

L'Autorità è un organo collegiale costituito dal Presidente che è anche il rappresentante legale dell'Istituzione e da quattro componenti tutti nominati con decreto del Presidente della Repubblica. La procedura di nomina prevede il parere vincolante, a maggioranza dei 2/3 dei componenti delle Commissioni parlamentari competenti, sui nomi proposti dal Ministro dello Sviluppo economico e approvati dal Consiglio dei Ministri.

I componenti in carica, insediatisi il 16 febbraio 2011, sono: Guido Bortoni, Presidente, Alberto Biancardi, Luigi Carbone, Rocco Colicchio e Valeria Termini.

I componenti restano in carica 7 anni e non possono essere confermati. Nel corso del loro mandato, essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati. Non possono, inoltre, ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza dell'Autorità.

Inoltre, nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico, i componenti dell'Autorità non possono intrattenere per un determinato periodo, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, consulenza o di impiego con le imprese operanti nei settori di competenza.

Analogo regime di incompatibilità assoluta vige, ai sensi dell'art. 2, comma 31, della legge istitutiva (l. n.481/95), per il personale dipendente dell'Autorità anche in forza di contratto a tempo determinato: a pena di decadenza dall'impiego, per tutta la durata del servizio, esso non può assumere altro impiego o incarico né esercitare altra attività professionale, anche se a carattere occasionale, e non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese del settore.


Ferma restando la suddetta disposizione e in aggiunta alla stessa, l'art. 22, comma 3, del Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014, ha esteso le incompatibilità successive, già previste per i componenti del Collegio, al personale dirigente ad eccezione dei soli dirigenti che negli ultimi quattro anni di servizio siano stati responsabili di uffici di supporto.

Sul piano organizzativo, l'Autorità è articolata in tre Dipartimenti (Dipartimento per il coordinamento e gli affari giuridici e istituzionali, Dipartimento per la regolazione, Dipartimento per l'*enforcement* e gli affari dei consumatori).

All'interno di ciascun Dipartimento operano tre Direzioni, a loro volta articolate in Unità. Completano il quadro organizzativo l'Ufficio speciale Portavoce e Comunicazione su *mass media*, alle dirette dipendenze del Presidente e del Collegio, nonché l'Ufficio speciale Segreteria Collegio e Programmazione, all'interno del Dipartimento per il coordinamento.

Inoltre, con funzioni di garanzia e di controllo, operano il Collegio dei Revisori, il Garante del Codice Etico, il Nucleo di valutazione e controllo strategico, tutti organismi composti da professionisti esterni all'Autorità.

Organigramma



2. Procedimento di elaborazione e adozione del programma

2.1 Il contesto normativo

Il P.T.T.I. 2015-2017 è il primo programma per la trasparenza adottato dall'Autorità.

Il decreto legislativo n. 33/2013 ha infatti fissato un complesso sistematico di disposizioni volte a rafforzare la trasparenza e *l'accountability* delle amministrazioni pubbliche nei rapporti con i cittadini e le imprese.

L'articolo 11 del suddetto decreto legislativo ha esteso l'ambito di applicazione della disciplina in materia di trasparenza anche alle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, precisando, al comma 3, che tali Autorità *“provvedono all'attuazione di quanto previsto della normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti”*.

In attuazione di tale previsione, l'Autorità, come in precedenza ricordato, ha provveduto all'adozione di un proprio regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni. In particolare, il Regolamento, entrato in vigore il 3 giugno 2014, è diretto a disciplinare gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Autorità, per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse assegnate assicurando, nel contempo, il rispetto delle norme, nazionali, sovranazionali e internazionali, in materia di segreto d'ufficio e tutela della vita privata delle persone che prestano servizio presso l'Autorità medesima.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Regolamento, l'Autorità, previa consultazione pubblica dei soggetti interessati, ivi incluse le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta il P.T.T.I.

In particolare, il P.T.T.I. definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal Regolamento, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi (art. 9, comma 2).

In base allo stesso articolo 9, il P.T.T.I. è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità, nella sezione *“Autorità Trasparente”* (comma 3).

Come rammentato in premessa, nelle more del procedimento di consultazione che ha riguardato il presente Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.), la legge 11 agosto 2014, n. 114 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90”*, recante *“misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”* ha esteso l'ambito soggettivo di applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 33, alle Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

2.2 Gli obiettivi strategici

Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del Regolamento “*Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con il Piano strategico triennale [attualmente rinominato “Linee Strategiche”, in considerazione degli orientamenti assunti con il documento per la consultazione 30 ottobre 2014, 528/2014/A, recante “Schema di linee strategiche per il quadriennio 2015-2018”, con il quale, tra l’altro, è stata proposta anche la modifica dell’orizzonte temporale di riferimento dal triennio al quadriennio], dell’Autorità e la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce uno degli Obiettivi strategici dell’Autorità e si traduce nella definizione di obiettivi organizzativi ed individuali”*”.

L’Autorità ha ipotizzato di poter declinare la trasparenza in modalità specifiche per i settori regolati di sua competenza, ovvero in forme ulteriori rispetto a quelle previste dalle disposizioni di legge, da individuare anche attraverso il coinvolgimento dei diversi portatori di interessi (*stakeholder*).

Al riguardo, la già richiamata deliberazione 16 maggio 2014, 211/2014/A, con la quale l’Autorità ha definito specifiche e puntuali linee guida per l'accrescimento della propria *accountability* nei confronti delle istituzioni e degli *stakeholder*, si individuano una serie di misure che, nel loro sviluppo ordinato ed organico, consentiranno di intercettare in forma ancora più incisiva di quanto già fino ad ora implementato, opinioni ed esigenze degli *stakeholder*. Fra le numerose previsioni della delibera, si richiama quella esprime la volontà di modificare le modalità di svolgimento delle audizioni periodiche e speciali dell’Autorità, così da assicurare il coinvolgimento degli *stakeholder* nella definizione e nell’aggiornamento delle proprie Linee Strategiche dell’Autorità medesima, in scadenza nel 2014; in questo modo, si richiede, quindi, alla platea dei portatori dei diversi interessi di contribuire alla definizione non solo di singoli provvedimenti o misure, ma anche di partecipare alla individuazione degli indirizzi strategici che orientano l’azione quotidiana dell’Autorità. La previsione sopra richiamata è divenuta operativa con la deliberazione 11 dicembre 2014, n. 603/2014/A, recante: “*riforma del regolamento per le audizioni periodiche e speciali e per lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e l’efficacia dei servizi*”.

2.3 Uffici e personale coinvolti nell’individuazione dei contenuti del Programma

La funzione di responsabile della trasparenza ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo n. 33/2013 è attribuita, con la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2014, 124/2014/A, al dott. Bernardo Pizzetti, responsabile *pro tempore* dell’Unità Trasparenza e *Accountability*, con il compito di curare, coordinare e controllare l’assolvimento agli obblighi di trasparenza previsti dalla vigente normativa.

Per la predisposizione del P.T.T.I. il responsabile della trasparenza ha coinvolto i responsabili dei dipartimenti, delle direzioni e degli uffici speciali dell’Autorità.

2.4 Modalità di coinvolgimento degli *stakeholder* e risultati di tale coinvolgimento

I provvedimenti dell’Autorità vengono adottati secondo procedure disciplinate dai propri regolamenti interni e da regolamenti sul funzionamento generale della Pubblica amministrazione, sulla base di criteri di efficienza e trasparenza. Ampio spazio viene dato alla consultazione con tutti i soggetti portatori d’interesse (*stakeholder*), attraverso la diffusione di documenti, la raccolta di osservazioni scritte ed eventuali audizioni collettive e individuali. Già dal 1997, con la deliberazione 20 maggio 1997, n. 61/97 (di seguito: deliberazione n. 61/97), l’Autorità ha dettato disposizioni generali sullo svolgimento dei procedimenti di sua competenza prevedendo diverse forme di partecipazione dei soggetti interessati nei procedimenti volti all’adozione di provvedimenti individuali, all’adozione di atti ad efficacia generale e all’esercizio di poteri conoscitivi. Successivamente, l’Autorità ha approvato una disciplina organica della partecipazione ai procedimenti di regolazione di propria competenza. In particolare, tale disciplina è diretta a:

- sviluppare e migliorare ulteriormente il dialogo con i consumatori e gli operatori dei mercati regolati;
- valorizzare il processo di consultazione come strumento fondamentale di partecipazione, trasparenza e qualità della regolazione;
- porre al centro dei procedimenti di regolazione la consultazione con tutti i soggetti interessati.

La disciplina così innovata è risultata più articolata di tutte le fasi dei procedimenti di regolazione, dall’avvio, allo svolgimento dell’istruttoria, fino alla adozione dell’atto regolatorio finale. Soprattutto essa attribuisce assoluta centralità alla consultazione con i soggetti regolati e più in generale con tutti i soggetti interessati. Tale centralità è evidente in particolare:

- nelle previsioni sul contenuto del documento di consultazione, sulle modalità e termini per la presentazione delle osservazioni, sulla pubblicità del documento di consultazione e delle osservazioni presentate dagli operatori;
- nella valorizzazione della motivazione dell’atto finale di regolazione, come sede privilegiata nella quale evidenziare gli esiti della consultazione e giustificare la scelta compiuta dall’Autorità tenendo conto anche delle osservazioni presentate dalle parti, anche a sostituzione della relazione tecnica, salvo casi specifici.

La pubblicità legale degli atti e dei provvedimenti di carattere regolatorio e a contenuto generale, è assicurata attraverso la pubblicazione sul sito internet dell’Autorità (articolo 32, comma 1, della legge n. 69/2009).

Dal 2005, inoltre, l’Autorità ha introdotto l’analisi di impatto regolatorio (Air) su provvedimenti di particolare rilievo, quale ulteriore strumento per una miglior qualità della regolazione.

L’Air permette di individuare anticipatamente la soluzione più efficace per un intervento di regolazione, attraverso la descrizione degli obiettivi del provvedimento in

discussione e il confronto tra le opzioni alternative e la valutazione dei benefici e dei costi delle diverse opzioni per i destinatari (attuali e potenziali) delle regole.

Va ricordato che la legge 29 luglio 2003, n. 229 (“legge di semplificazione 2001”), all’articolo 12, ha previsto che “*Le autorità amministrative indipendenti, cui la normativa attribuisce funzioni di controllo, di vigilanza o regolatorie, si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell’impatto della regolamentazione per l’emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione e, comunque, di regolazione*”.

L’Autorità ha condiviso *in toto* la scelta del legislatore, considerando l’Air un efficace strumento per aumentare ulteriormente la trasparenza dei propri atti e per rafforzare il dialogo ed i processi di consultazione con consumatori e imprese, anche nella fase di impostazione delle delibere. Perciò, dopo una sperimentazione avviata con deliberazione 28 settembre 2005, n. 203/2005, durata tre anni ed effettuata su alcuni dei provvedimenti principali, l’Autorità si è dotata di una Guida per l’analisi dell’impatto della regolazione. Con questa decisione l’Autorità è stata la prima fra le Autorità indipendenti italiane ad adempiere formalmente al dettato dell’articolo 12 della legge n. 229/2003.

L’Autorità sta inoltre considerando misure che consentano un maggiore raccordo tra il processo di consultazione e lo strumento dell’AIR, in modo da rendere più visibili le ricadute che gli elementi emersi in fase di consultazione possono concorrere a determinare in termini di analisi di impatto.

L’Autorità sta inoltre implementando modalità di adozione dei propri provvedimenti basati su “procedure aperte”, nelle quali il concorso degli *stakeholder* alla definizione del provvedimento viene acquisito non solo nella fase di consultazione come sopra richiamata, ma nell’arco di tutto il processo, tramite momenti ripetuti ed interattivi.

2.5 Termini e modalità di adozione del Programma da parte dell’Autorità

In coerenza a quanto indicato nel paragrafo 4.1.3. delle Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, di cui alla delibera ANAC n. 105/2010, il P.T.T.I. è adottato dal Collegio dell’Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno, esaminate e considerate le

proposte pervenute da parte degli *stakeholder* nei termini previsti dal procedimento di consultazione.

3. La Giornata della Trasparenza

La Giornata della Trasparenza costituisce il momento per fornire informazioni sul P.T.T.I., nonché sullo stato di attuazione delle normativa in materia di trasparenza, a tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti dall'attività dell'Autorità (gli *stakeholder*).

Per presentare il P.T.T.I. per il triennio 2015-2017, onde favorire il coinvolgimento e l'informazione degli *stakeholder*, l'Autorità organizza una Giornata sulla Trasparenza.

L'evento sarà organizzato in modo da rendere più diretto ed interattivo, eventualmente anche con collegamenti telematici, il rapporto con associazioni e organismi rappresentativi degli *stakeholder*, attraverso un *focus* sui fondamentali risultati raggiunti ed un'analisi delle potenzialità da sviluppare e delle opportunità di miglioramento.

La data dell'evento verrà pubblicizzata sul sito *internet* dell'Autorità, anche nella sezione "Autorità trasparente".

4. Dati e informazioni soggetti all'obbligo di pubblicazione

Nella sezione del sito istituzionale dell'Autorità www.autorita.energia.it denominata "Autorità trasparente", sono pubblicati i dati, le informazioni e i documenti individuati dal Regolamento, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione.

Relativamente alla struttura di navigazione della sezione, essa è organizzata in coerenza con la *struttura delle informazioni sui siti istituzionali* di cui all'allegato al decreto legislativo n. 33/2013, al fine di rendere i dati e le informazioni agevolmente accessibili e facilmente fruibili agli utenti.

Si riporta di seguito lo schema dei dati e delle informazioni soggetti all'obbligo di pubblicazione come previsto dal Regolamento, il cui stato di pubblicazione è in continuo aggiornamento, anche in considerazione delle citate modifiche normative che hanno esteso alle Autorità indipendenti l'ambito di applicazione del d.lgs. 33/2013.

Categorie generali dei dati da pubblicare	Dati da pubblicare	Riferimenti al Regolamento AEEGSI	Frequenza di pubblicazione e aggiornamento
Disposizioni generali	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Art. 9	Validità triennale e aggiornamento annuale
	Atti di carattere normativo e amministrativo generale - Riferimenti (con link a Normattiva) alle norme di legge che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività dell'Autorità; le comunicazioni, i regolamenti e le istruzioni emanati dall'Autorità e ogni atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano i compiti dell'Autorità o si dettano disposizioni per l'applicazione delle stesse, ivi compresi i codici di condotta.	Art. 10	Pubblicazione ed aggiornamento tempestivo ad evento
Organizzazione	Presidente e Componenti del Collegio dell'Autorità - I documenti e le informazioni riguardanti il Collegio quali: 1) l'atto di nomina o gli estremi identificativi dello stesso con indicazione della durata; 2) curriculum vitae; 3) compensi spettanti; 4) eventuali altri incarichi e posizioni con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti.	Art. 12	Pubblicazione entro tre mesi dalla nomina e fino alla cessazione dell'incarico. Aggiornamento tempestivo ad evento
	Articolazione degli uffici - Sono pubblicati i dati relativi all'articolazione degli uffici, competenze e risorse finanziarie a disposizione di ciascuna delle unità di primo livello e i nomi dei responsabili dei singoli uffici	Art. 11, co. 1, lett. b)	Pubblicazione ed aggiornamento ad evento
	Organigramma - Illustrazione in forma semplificata dell'organizzazione dell'Autorità	Art. 11, co. 1, lett. c)	Pubblicazione ed aggiornamento tempestivo ad evento

	Telefoni e posta elettronica - <i>Elenco dei numeri di telefono, nonché caselle di posta elettronica istituzionali e caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per le richieste inerenti i compiti dell'Autorità</i>	Art. 11, c.1, lett.d	Pubblicazione ed aggiornamento tempestivo ad evento
Incarichi di consulenza e di collaborazione	Consulenti e collaboratori - <i>Dati e informazioni relativi ai titolari di incarichi:</i> 1) <i>estremi dell'atto di conferimento;</i> 2) <i>curriculum vitae;</i> 3) <i>dati relativi allo svolgimento di altri incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubblica amministrazione o svolgimento di attività professionali;</i> 4) <i>oggetto, durata e compenso dell'incarico.</i>	Art.13	Pubblicazione entro tre mesi dal conferimento e fino alla cessazione dell'incarico
Personale	Incarichi amministrativi di vertice - <i>Dati e informazioni relativi ai titolari di incarichi amministrativi di vertice (Capi Dipartimento):</i> 1) <i>estremi dell'atto di conferimento;</i> 2) <i>curriculum vitae;</i> 3) <i>dichiarazioni circa l'insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del D. L.gs. 39/2013;</i> 4) <i>compensi con specifica evidenza delle componenti variabili o legate alla valutazione di risultato</i>	Art.13	Pubblicazione entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e aggiornamento ad evento
	Dirigenti - <i>Dati e informazioni relativi ai titolari di incarichi dirigenziali:</i> 1) <i>estremi dell'atto di conferimento;</i> 2) <i>curriculum vitae in formato europeo;</i> 3) <i>dichiarazioni circa l'insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del D. L.gs. 39/2013;</i> 4) <i>compensi individuali con specifica evidenza delle componenti variabili o legate alla valutazione di risultato</i>	Art.13	Pubblicazione entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e aggiornamento ad evento

	Dotazione organica - <i>Dati relativi alla dotazione organica, al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e con la specificazione del personale assunto con contratto a tempo determinato</i>	Art.14, co. 1	Pubblicazione annuale
	Tassi di assenza - <i>Dati relativi ai tassi di assenza del personale</i>	Art.14, co. 3	Aggiornamento trimestrale
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti - <i>Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei dipendenti, con indicazione della durata e del compenso spettante</i>	Art.15	Pubblicazione annuale
	Contrattazione collettiva - <i>Pubblicazione del Regolamento del personale e ordinamento delle carriere ed elenco degli accordi negoziali concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale</i>	Art.14, co. 2	Pubblicazione ed aggiornamento tempestivo ad evento
Bandi di concorso	Elenco dei bandi di concorso e degli avvisi di reclutamento di personale - <i>Elenco dei bandi in corso nonché di quelli espletati nell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.</i>	Art. 16	Pubblicazione ed aggiornamento tempestivo ad evento
Performance	Valutazione della performance e attribuzione di premi - <i>Dati relativi all'ammontare dei premi collegati alla performance stanziati e dei premi effettivamente distribuiti; dati del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, dati in forma aggregata relativi alla distribuzione del trattamento accessorio e dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità per i dirigenti e per i dipendenti.</i>	Art. 17	Pubblicazione annuale Aggiornamento annuale

Bandi di gara e contratti	Procedure e provvedimenti di affidamento di lavori, servizi e forniture - <i>Informazioni e dati relativi alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, in forma di scheda sintetica (per ciascuna procedura), con indicazione della struttura proponente, dell'oggetto del lotto, della procedura di scelta, degli operatori partecipanti, di quelli aggiudicatari, dell'importo dell'aggiudicazione, dei tempi di completamento dell'opera/servizio/fornitura, dell'importo delle somme liquidate. Per i casi di pluralità di affidamenti di modeste entità ni confronti del medesimo contraente, sono pubblicati dati aggregati dei relativi contratti fino alla concorrenza di euro 20.000.</i>	Art.18	Pubblicazione ed aggiornamento tempestivo ad evento
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa - <i>Dati relativi all'attività amministrativa dell'Autorità, in forma aggregata, per settori di attività e per tipologia di procedimento</i>	Art.19	Pubblicazione e aggiornamento annuale
	Procedimenti di competenza dell'Autorità - <i>Pubblicazione degli atti di avvio dei procedimenti amministrativi deliberati dal Collegio, con le informazioni in merito all'oggetto del procedimento, all'unità organizzativa responsabile, al nome del responsabile del procedimento e ai relativi recapiti, alle modalità di richiesta di informazioni circa il procedimento e alle modalità di effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari. Sono pubblicati i provvedimenti finali di chiusura dei procedimenti, con indicazione degli strumenti di tutela riconosciuti dalla legge all'interessato. Per i procedimenti ad istanza di parte sono pubblicati gli atti e i documenti da allegare all'istanza, i moduli e i fac-simile per le autocertificazioni, nonché gli uffici e i recapiti ai quali gli interessati possono richiedere informazioni per la presentazione delle istanze.</i>	Art. 24	Pubblicazione e aggiornamento ad evento

	Provvedimenti di competenza dirigenziale - Sono pubblicati i provvedimenti di competenza dirigenziale che dispongono in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero quegli atti nei quali si determina l'interpretazione di norma giuridiche che riguardano i compiti istituzionali dell'Autorità o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.	Art. 10	Pubblicazione ed aggiornamento tempestivo ad evento
	Bilancio preventivo e consuntivo - Dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno sia informa integrale che in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità	Art. 20	
Beni immobili e gestione patrimonio	Immobili e patrimonio - Informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.	Art. 21	Pubblicazione ed aggiornamento tempestivo ad evento
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Controlli sull'organizzazione e sull'attività - Rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei Conti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.	Art. 22	Pubblicazione ed aggiornamento tempestivo ad evento
Tempi di pagamento e coordinate bancarie dell'amministrazione	Tempi di pagamento - Indicatore di tempestività dei pagamenti ossia dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture	Art. 23	Pubblicazione ed aggiornamento tempestivo ad evento
	Informazioni per i pagamenti - Codici identificativi del pagamento (per i casi di richiesta di pagamento) e Codici IBAN	Art. 25	Pubblicazione ed aggiornamento tempestivo ad evento
Enti controllati	Enti pubblici e società a capitale interamente pubblico vigilati - Elenco degli enti pubblici e delle società a capitale interamente pubblico di cui l'Autorità si avvale per l'esercizio dei propri poteri ovvero affidatari di specifiche funzioni strumentali all'attività di regolazione; link ai siti istituzionali degli organismi in questione	Art. 26	Pubblicazione ed aggiornamento tempestivo ad evento

Controlli sulle imprese	Attività di controllo - <i>Descrizione sintetica delle tipologie di controllo esercitato dall'Autorità sulle imprese; link ai provvedimenti concernenti gli esiti.</i>	Art. 27	Pubblicazione ed aggiornamento tempestivo ad evento
Atti di concessione	Sovvenzioni, contributi, sussidi - <i>Individuazione delle tipologie di atti di concessione di sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche, imprese ed enti pubblici e privati</i>	Art. 28	Pubblicazione ed aggiornamento tempestivo ad evento
Altri contenuti	Accesso civico - <i>Indicazioni delle modalità per la presentazione di istanza di accesso civico (recapiti, indirizzi, tempistica, modulistica, applicativo per invio on-line)</i>	Art. 29	Pubblicazione ed aggiornamento tempestivo ad evento

5. Procedure per il monitoraggio e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni

Per garantire il tempestivo e regolare flusso dei dati e delle informazioni da pubblicare, l'Autorità adotta specifiche misure.

Nello schema precedentemente riportato sono indicati, per ciascuna tipologia di dati, informazioni e documenti, la periodicità con la quale devono essere forniti i dati e le informazioni ai fini del monitoraggio e dell'aggiornamento degli stessi.

I responsabili delle Direzioni garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai sensi dell'articolo 31, comma 3 del Regolamento.

Per ogni Direzione, il relativo responsabile (o suo delegato, ove specificamente individuato) rappresenta il "referente per la trasparenza". Ciascun referente per la trasparenza, per quanto di propria competenza, provvede a trasmettere tempestivamente all'Unità relazioni esterne nazionali della Direzione Relazioni Esterne e Istituzionali, Divulgazione e Documentazione tutti gli atti e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Regolamento. in formato aperto, ai fini della loro pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità riportando, in calce ad ogni documento, la dicitura "aggiornato il gg/mese/aa".

Laddove, per un determinato atto il referente per la trasparenza ravvisi la sussistenza dei limiti alla trasparenza di cui all'articolo 5 del Regolamento, il referente medesimo, entro cinque giorni dall'adozione dell'atto, ne dà comunicazione al responsabile per la trasparenza. Se il responsabile per la trasparenza non si esprime entro i cinque giorni successivi alla ricezione della comunicazione, l'atto, a seconda dei casi, è sottratto totalmente o parzialmente alla pubblicazione.

I referenti per la trasparenza inoltrano eventuali richieste di modifica o cancellazione di atti, dati e documenti già pubblicati nella sezione *Autorità trasparente* del sito *internet* dell'Autorità al responsabile per la trasparenza, che provvede in relazione a quanto previsto dal Regolamento e/o da sopravvenute modifiche legislative o regolamentari, nonché dalle Linee Guida emanate dall'ANAC.

Inoltre, i referenti per la trasparenza informano il responsabile della trasparenza circa le determinate adottate dai rispettivi dipartimenti, direzioni e uffici speciali, da pubblicare ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento, indicando i motivi della eventuale mancata pubblicazione.

6. Iniziative di comunicazione del programma triennale

6.1 Iniziative di comunicazione all'interno dell'Autorità

Entro 15 giorni dall'adozione, anche sulla base di eventuali richieste ricevute, il responsabile della trasparenza illustra i contenuti del P.T.T.I. ai capi dipartimento, ai direttori ed ai responsabili degli uffici speciali in uno specifico incontro, volto anche a

evidenziare i compiti affidati e il contributo a ciascuno richiesto ai fini dell'attuazione del Programma.

6.2 Comunicazione verso gli stakeholder

Il P.T.T.I. è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità nella sezione “*Autorità trasparente*”.

L'Autorità, inoltre, pubblicherà nella *homepage* del proprio sito istituzionale un comunicato informativo sull'adozione del P.T.T.I. Apposita comunicazione dell'adozione verrà data a quanti hanno fornito il loro contributo in fase di consultazione.

7. Processo di attuazione del programma

Il Responsabile della trasparenza controlla l'attuazione del P.T.T.I. e provvede al suo aggiornamento.

Ai sensi dell'articolo 31, comma 1 del Regolamento, il Responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Autorità degli obblighi di pubblicazione previsti dal Regolamento medesimo, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando al Collegio, al Nucleo di Valutazione e controllo strategico dell'Autorità e al titolare dell'azione disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Inoltre, il Responsabile della trasparenza controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico; segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dal presente regolamento, al responsabile delle funzioni disciplinari ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare; segnala gli inadempimenti al Collegio ed al Nucleo di Valutazione ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità (articolo 31, commi 4 e 5, del Regolamento).

Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del Regolamento, “*L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente regolamento o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale del Responsabile e dei responsabili degli Uffici [...]*”.

L'Autorità procede alla rilevazione del numero di accessi alla sezione “*Autorità trasparente*” del proprio sito istituzionale, anche al fine di monitorare il grado di conoscenza del PTTI e prendere misure volte ad accrescere tale conoscenza da parte dei soggetti interessati.

8. Accesso civico

L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo all'Autorità di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza, anche mediante compilazione di apposito "form on-line" disponibile all'interno della sezione "Autorità Trasparente".

Le funzioni relative all'accesso civico potranno essere delegate dal responsabile della trasparenza ad altro dirigente espressamente individuato con atto formale. Il potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241/1990, e successive modifiche e integrazioni, rimarrà, in ogni caso, in capo al responsabile stesso.

Nei casi in cui il responsabile della trasparenza, constatata l'omissione della pubblicazione di documenti, informazioni o dati, prevista per legge, invita tempestivamente il Dirigente competente a voler pubblicare nel sito, il documento, l'informazione o il dato richiesto. La pubblicazione va effettuata entro trenta giorni dalla richiesta di accesso civico e va comunicata al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se il documento, l'informazione o il dato risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il responsabile della trasparenza indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge n. 241/1990, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede come descritto in precedenza.

9. Dati ulteriori

L'Autorità ha definito con proprio regolamento i contenuti soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa in materia di trasparenza.

Peraltro, il principio generale della trasparenza come accessibilità totale esplicitato nel decreto legislativo n. 33/2013 implica che le amministrazioni pubblichino e rendano disponibili informazioni aggiuntive oltre a quelle obbligatorie previste dalla normativa vigente. A tal proposito occorre sottolineare che, al di là dei contenuti di cui è prevista la pubblicazione nella sezione Autorità trasparente, il sito istituzionale dell'Autorità contiene una grande quantità di dati e informazioni sull'organizzazione, sulle iniziative e sui servizi offerti.

In ogni caso, l'Autorità si riserva la possibilità di individuare contenuti ulteriori di pubblicazione, che possono essere utili alla trasparenza amministrativa o alla prevenzione della corruzione.

La pubblicazione dei dati evolverà in un'ottica di miglioramento continuo in cui tutti i documenti pubblicati riporteranno al loro interno dati di contesto ovvero: fonte, data, periodo di riferimento o validità e oggetto, al fine di garantire l'individuazione della natura dei dati e la validità degli stessi, anche se il contenuto informativo è reperito o letto al di fuori del contesto in cui è ospitato.

Saranno inoltre, pubblicati tutti i dati/informazioni individuati dal responsabile della prevenzione della corruzione, che possono assicurare visibilità dell'azione amministrativa e diffusione di informazioni utili al contrasto di comportamenti non corretti.